

DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA NOTORIAMENTE ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA ¹

Eccellenza Reverendissima,

i signori
nato a il
e
nata a il
desiderano celebrare il matrimonio.
Tuttavia risulta che il/la signor
ha *notoriamente* abbandonato la fede cattolica in ragione delle seguenti manifestazioni pubbliche:

Ho esortato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, la celebrazione del matrimonio comporta sia in ordine alla loro vita coniugale e familiare, sia nei confronti della comunità ecclesiale.

Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:

In conformità a quanto disposto dal canone 1071 §1 n.4 C.I.C., presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio. La parte credente, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Inoltre assicuro che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni.

Luogo e data

L.S.

In fede
IL PARROCO

Allegato: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte credente (Mod. XI)
2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI)

1) Cfr.: c. 1071 §1 n.4; §2- **Decreto generale**, 43. Questo schema di domanda serve nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede. **Il Decreto generale** annota: «In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede.

*Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere **la procedura, di cui al c. 1071 §2**».*